


S.P.O.V.

COMUNE di VEROLI



Il Progettista

Arch. Maria Laura Fiorini

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Appr. Del

PIANO DI RECUPERO S1g

ZONA S1g

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO

A

REGIONE LAZIO

Assessorato Urbanistica

Pianificazione Comunale

ALL. nota N. **39905** del **20 OTT. 2009**

Geometra
Stefano LOFAZIO



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPO I – PREMESSA

Art. 1

AMBITO TERRITORIALE INDIVIDUATO DAL PIANO S1g.

Il perimetro della zona assoggettata dal presente Piano di Recupero (S1g) interessa l'area urbana di ingresso al centro storico posta ad est e compresa tra Viale XXI Aprile , Viale Parco della Rimembranza e Viale della Repubblica (ex Via XXVIII Ottobre).

Art. 2

AMBITO DI VALIDITA' DEL PIANO S1g.

Tutti gli interventi edilizi ed urbanistici, pubblici e privati, ricadenti nel perimetro di cui al precedente articolo debbono essere attuati in conformità alle prescrizioni delle presenti norme e degli elaborati grafici allegati.

Art. 3

FINALITA' DEL PIANO S1g.

Il Piano di Recupero S1f ed S1g è finalizzato a definire le condizioni per la riqualificazione ed il risanamento di quelle zone urbane di accesso al centro storico attraverso:

- l'indicazione degli usi del patrimonio edilizio ritenuti ammissibili in funzione degli obiettivi di risanamento, conservazione e rilancio economico della zona;
- l'individuazione degli interventi edilizi da effettuare sul patrimonio edilizio esistente, tenendo conto delle caratteristiche tipologiche, formali, storiche ed architettoniche rimaste integre;
- la riqualificazione urbanistica delle aree degradate di uso pubblico;
- la sistemare della viabilità in funzione della galleria di attraversamento del centro storico;
- l'individuare idonei spazi da adibire a parcheggi di servizio del centro storico;
- la previsione di percorsi pedonali meccanizzati per l'accesso al centro storico;
- la individuazione di contenitori edilizi esistenti per adibirli ad attività amministrative e culturali.

CAPO II – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI

Art. 4

CAMBIO DI DESTINAZIONI D'USO

Nell'ambito dei piani di recupero le destinazioni d'uso e le relative variazioni sono ammesse relativamente a:

- residenze;
- botteghe artigianali;
- uffici;
- pubblici esercizi;
- attrezzature ricreative e culturali;
- attrezzature commerciali e ricettive.

Sono ammesse le attività produttive artigianali esclusivamente di servizio e/o che non diano luogo ad esalazioni ed inquinamenti ambientali ed acustici, incompatibili con la residenza.

Per gli edifici esistenti la cui destinazione d'uso è non residenziale, saranno ammessi cambi di destinazione d'uso residenziale, nel rispetto delle normative igienico sanitarie vigenti.

Art. 5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria si applica a quegli edifici per i quali sono necessarie opere per sostituire e rinnovare parti anche strutturali, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici complessive delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Art. 6

RESTAURO

Il restauro si applica agli edifici di particolare rilevanza architettonica e storica e a quelli vincolati dalla Soprintendenza, compresi gli attuali rustici ed accessori. La finalità dell'intervento è la conservazione integrale delle caratteristiche morfologiche, tipologiche e strutturali dell'edificio originario od anche consolidate nel tempo, da conseguire attraverso l'applicazione dei metodi e delle cautele del restauro scientifico.

E' obbligatorio:

- Conservare le facciate interne ed esterne e la loro partitura, mettendo in luce le eventuali aperture originarie ritrovate; conservare i volumi esistenti la conformazione e la pendenza attuale dei tetti e l'intero apparato decorativo (gronde, marcapiani, portali, ecc.).
- Conservare le strutture portanti verticali ed orizzontali (murature, volte, solai di pregio, false volte, ecc.).
- Conservare le altezze interpiano gli impianti scale e i collegamenti orizzontali caratterizzanti la tipologia del fabbricato.
- Conservare gli impianti scala ed i collegamenti orizzontali (ballatoi, ringhiere, logge) caratterizzanti la tipologia del fabbricato.
- Conservare tutti gli elementi architettonici isolati quali: fontane, edicole lapidi, ecc.
- Eliminare le sovrastrutture di epoca recente che non rivestono interesse e che abbiano carattere di precarietà e di accidentalità.
- Sostituire o ricostruire parti profondamente degradate di strutture verticali o orizzontali (soffitti di legno, travature del tetto) con materiali analoghi agli originali, in forma, dimensione e collocazione identica alla originale; è consentito l'uso di moderne tecnologie (ferro, C.A.) laddove esigenze di carattere statico lo giustificano previa redazione di uno specifico piano di recupero (laddove la tipologia si discosta dall'originale).

E' consentito:

Installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e cucine in nicchia con ventilazione forzata.

Utilizzare ai fini abitabili vani con altezza minima pari a m. 2.20 qualora la preesistenza di solai, pregiati o la posizione delle finestre non consenta altrimenti.

Introdurre sistemi di comunicazione verticali, all'interno dell'edificio quando sia richiesto da esigenze particolari, a patto che non si arrechi alcun danno alla morfologia, alla tipologia, alle strutture dell'edificio, soprattutto volte o pregevoli soffitti in legno.

Modificare gli elementi non strutturali variabili rispetto alla tipologia dell'immobile (tavolati) senza compromettere la unità di volte e di pregevoli soffitti in legno.

Utilizzare i sottotetti a scopo residenziale quando non creino nocimento all'edificio, purché siano mantenute le migliori condizioni di salubrità dell'ambiente di vita. In questo caso sarà ammessa l'apertura di finestre in falda a raso.

Art. 7

RISANAMENTO IGIENICO FUNZIONALE

Il risanamento igienico funzionale ed il consolidamento statico si applica agli edifici compresi nei centri storici i quali rappresentano la gran parte del tessuto edilizio dello stesso, e ne costituiscono l'insieme ambientale e architettonico.

La finalità dell'intervento è il recupero igienico funzionale degli edifici del vecchio nucleo dei centri storici nel suo complesso, da conseguire attraverso la conservazione della struttura urbana così come si è formata nel tempo.

Dovranno comunque essere conservati gli eventuali solai di pregevole fattura e gli ambienti voltati.

E' consentito:

Installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e cucine in nicchia con ventilazione forzata sistemati in locali illuminati ed aerati artificialmente.

Introdurre scale, ascensori montacarichi.

Modificare gli elementi strutturali variabili (tavolati) senza compromettere l'unità di eventuali volte e pregevoli soffitti in legno.

Traslare i solai privi di valore architettonico con possibilità di utilizzare a qualsiasi titolo i sottotetti quando non creino nocumento all'edificio, e purché questo fatto non comporti modifiche alla quota di gronda. Per l'illuminazione ed areazione dei sottotetti sarà ammessa l'apertura di finestre in falda a raso e le terrazze a tasca con le seguenti limitazioni : 10 % della superficie della falda misurata per proiezione orizzontale.

Art. 8

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

La ristrutturazione edilizia si applica a quegli edifici che, rappresentano la gran parte del tessuto edilizio del centro storico, ne costituiscono l'insieme ambientale pur non rivestendo singolarmente valore storico - architettonico.

La finalità dell'intervento è infatti il recupero funzionale degli edifici del vecchio nucleo del centro storico e dei centri minori nel loro complesso, da conseguire attraverso la conservazione della struttura urbana così come si è formata nel tempo, con la realizzazione, ove non esistenti, di idonei rapporti tra parti edificate e spazi liberi e l'eliminazione delle parti fatiscenti inutili e degradate.

E' prescritta la conservazione degli allineamenti delle facciate esterne ed interne e delle linee di gronda, con possibilità di dare nuovi allineamenti e dimensioni alla partitura delle finestre, in tal caso è possibile la realizzazione di nuove aperture,

presentando un nuovo disegno di progetto. E' prescritta la conservazione della conformazione e della pendenza attuale dei tetti.

E' consentito:

Installare servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e cucine in nicchia con ventilazione forzata.

Introdurre all'interno dell'edificio: scale, ascensori e montacarichi. E' altresì consentita la realizzazione di scale esterne aperte, di portici e di verande, quando queste ultime non siano soprastanti a porticati e insistano sulla proprietà privata, e quando comunque non si arrechi pregiudizio alle caratteristiche dell'edificio.

Modificare gli elementi strutturali variabili (tavolati) senza compromettere l'unità di eventuali volte e pregevoli soffitti in legno.

Traslare i solai privi di valore architettonico con possibilità di utilizzare a qualsiasi titolo i sottotetti quando non creino nocumeto all'edificio, e purché questo fatto non comporti modifiche alla quota di gronda. In questo caso sarà ammessa l'apertura di finestre in falda a raso e terrazze a tasca con le seguenti limitazioni: 10 % della superficie della falda misurata per proiezione orizzontale.

Consolidamento statico delle strutture verticali ed orizzontali, anche mediante nuove strutture.

Art. 9

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

L'intervento riguarda porzioni di tessuto urbano o di aree non edificate, che necessitano di una radicale trasformazione, anche mediante la demolizione degli eventuali organismi edilizi esistenti.

La riqualificazione urbanistica riguarda, inoltre, la ricostruzione parziale o totale di edifici demoliti per eventi bellici e/o naturali ed il completamento di edifici incompiuti.

L'autorizzazione a demolire deve essere data contestualmente al rilascio del Permesso di Costruzione per la ricostruzione ed il ripristino.

L'intervento può prevedere la modifica dell'intero tessuto urbanistico ed edilizio esistente al fine di dotare l'impianto urbanistico dei necessari spazi destinati a verde pubblico, parcheggi, piazze, servizi pubblici e/o privati ecc. con la salvaguardia dei valori ambientali attraverso un adeguato inserimento delle nuove strutture.

Art. 10

DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE

Il criterio della demolizione senza ricostruzione si applica a quelle costruzioni o strutture edilizie la cui eliminazione è resa necessaria dal punto di vista ambientale o igienico – sanitario.

Conseguentemente le aree a cielo aperto che si rendono disponibili dovranno essere utilizzate a cortile o giardino e a/o parcheggio per valorizzare il contesto del tessuto urbanistico esistente.

ART. 11

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

L'intervento riguarda quegli edifici che per le loro caratteristiche architettoniche non rivestono alcun valore ed inoltre il loro degrado strutturale renderebbe l'intervento di ristrutturazione inattuabile con le normali tecniche costruttive.

La demolizione e ricostruzione dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti limitazioni:

Mantenimento degli ingombri volumetrici in pianta ed in alzata esistenti al netto delle eventuali superfetazioni che dovranno essere comunque eliminate.

Mantenimento della struttura urbanistica esistente senza variazione del lotto.

Mantenimento della linea di gronda e colmo esistenti.

Obbligo di dotare l'edificio degli spazi a parcheggio di cui alla L. 122/89 ove esiste la possibilità.

Possibilità di realizzare uno o più piani interrati al fine di dotare l'edificio dei servizi tecnici e parcheggi.

Art. 12

RICOSTRUZIONI

Questo tipo di intervento si attua allorché a causa di eventi bellici o naturali, nell'ambito del tessuto urbano, si sono creati dei vuoti degradati di modeste dimensioni e tali da non poter determinare usi particolari a servizio del tessuto urbano circostante.

La ricostruzione potrà avvenire quando siano manifeste tracce visibili del manufatto demolito quali porzioni di muri, tracce ecc, nonché a fronte di documentazione catastale o altra documentazione idonea. Dovrà essere mantenuta invariata la definizione del lotto o porzione dello stesso, mantenendo gli allineamenti delle facciate e delle linee di gronda degli edifici adiacenti facendo salvi i diritti di terzi.

L'intervento potrà essere attuato con tecniche costruttive moderne.

Non sono ricostruibili quegli spazi acquisiti all'uso pubblico.

ART. 13

RISTRUTTURAZIONE COMMERCIALE E ARTIGIANALI

E' possibile l'utilizzazione dei locali ai piani terra come attività turistiche, commerciali e artigianali, fatta esclusione per le attività che rechino molestie e turbative, per le attività artigianali rumorose e per quelle attività che richiedano lavorazioni o deposito di sostanze nocive, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Gli interventi diretti di restauro o di risanamento conservativo non devono comportare alterazioni alla facciata dell'edificio, se non dettate da esigenze di recupero dell'aspetto originario.

Art. 14

PARAMETRI URBANISTICI DEL PIANO

Gli interventi indicati nei piani sono subordinati ai seguenti parametri urbanistici:

- Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria è uguale a quello esistente;
- Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione è consentito un aumento massimo di volumetria del 10% per adeguamento igienico-sanitario .

In tal caso si devono rispettare gli allineamenti con gli edifici contigui fermo restando la superficie attualmente coperta.

- Per gli interventi di completamento di edifici parzialmente realizzati e non ancora definiti volumetricamente dal tetto possono essere completati applicando un indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc. 1.5 su mq.
- Per gli edifici già definiti volumetricamente potranno essere completati previa presentazione di un nuovo progetto che adegui il completamento alle esigenze funzionali, senza aumento di volume, ed al pagamento dei relativi oneri.

CAPO III – CONTENUTO DEL P.P.E.

Art. 15

DOCUMENTAZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

ALLEGATO A : Norme Tecniche di Attuazione indicanti le modalità attuative degli interventi comprese le forme e le tipologie che gli edifici andranno ad assumere in conseguenza degli interventi ammessi;

ALLEGATO B : Relazione Tecnica ;

ELABORATO N.1) Inquadramento territoriale;

ELABORATO N.2) Analisi;

Caratteristiche morfologiche ed attrezzature di servizio; Grado d'uso e proprietà'; Destinazione d'uso dei piani terra; Attività' prevalente; Consistenza fisica e facciate; Coperture; Degrado; Tipologie edilizie; Età'; Valore architettonico e tipologico degli edifici;

ELABORATO N.2b) Schede di Analisi;

ELABORATO N. 3) Interventi ammessi scala 1:2000 ;

ELABORATO N.4) Interventi pubblici scala 1:500.

Art. 16

SPECIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO

Tutti gli interventi nelle zone di recupero del centro storico, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, sono soggetti alla normativa del presente piano di recupero. In generale le caratteristiche edilizie devono essere mantenute uguali a quelli esistenti; sono anche ammesse quelle modifiche necessarie al recupero funzionale degli edifici nel rispetto dei valori storico – ambientali della zona interessata. Si specificano nei commi seguenti gli interventi previsti dai presenti piani di recupero con la indicazione dei criteri da osservare nella esecuzione delle opere e dei lavori ammessi per ciascun tipo di intervento.

RA – Riqualficazione ambientale

Si intendono interventi di riqualficazione ambientale tutti quelle opere effettuate dall'Amministrazione comunale, atte alla riqualficazione di spazi per la realizzazione di marciapiedi, strade, parcheggi, piazze, strutture pubbliche, mediante un insieme sistematico di interventi finalizzati ad un loro migliore uso da parte della cittadinanza.

RV – Riqualficazione e valorizzazione degli spazi verdi

Per le aree verdi quali parchi e giardini pubblici e privati, è consentita la realizzazione di chioschi, terrazze, terrazzamenti, autorimesse interrato, portici, recinzioni o quanto altro necessario ad una loro migliore gestione.

I chioschi non potranno superare il rapporto del 10% tra la superficie del chiosco e la superficie del terreno.

Per le aree verdi private, queste dovranno essere sistemate e rimodellate mediante un progetto di arredo urbano per un migliore decoro. Il relativo progetto dovrà essere esaminato dalla C.E.C. la quale esprimerà il parere anche dal punto di vista architettonico.

REA – Riqualificazione del tessuto edilizio di interesse architettonico

Tale intervento si riferisce a edifici o complessi di edifici di interesse architettonico e si attua mediante gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento igienico funzionale.

R – Riqualificazione Unitaria

Gli interventi di riqualificazione unitaria si applicano a tutti quegli edifici, i quali rappresentano la maggior parte del tessuto dei centri storici, costituendone l'insieme urbanistico e si attuano mediante gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento igienico funzionale e ristrutturazione edilizia.

RE – Riqualificazione edilizia

Gli interventi di riqualificazione edilizia si applicano mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento igienico funzionale, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, demolizione e ricostruzione e ricostruzioni.

RU – Riqualificazione urbanistica

L'intervento riguarda il tessuto urbano che a causa del suo progressivo deterioramento necessita di una radicale trasformazione sia urbanistica che edilizia e si attua mediante l'applicazione dell'art. 9.

PE – Percorsi storici definiti da quinte murarie da conservare

Queste aree sono rappresentate dai percorsi che generalmente hanno determinato lo sviluppo del tessuto urbano così come oggi si conosce.

Per tali aree si raccomanda il mantenimento delle quinte murarie esistenti, e per esse non è consentito procedere alla demolizione anche parziale degli edifici esistenti.)

ATTREZZATURE DI USO PUBBLICO

All'interno del Piano sono state perimetrate delle aree adibite ad attrezzature e servizi di uso pubblico, per soddisfare le esigenze della collettività in merito a:

1. Sport, educazione fisica e gioco;
2. Istruzione, educazione e cultura;
3. Servizi ecologici;
4. Servizi amministrativi e pubblica sicurezza.

Tali interventi saranno realizzati dagli Enti Pubblici o previa apposita convenzione anche da privati.

Art. 17

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per tutti i progetti si richiede rilievo dettagliato dello stato di fatto consistente in piante di tutti i piani, sezioni e prospetti di tutte le fronti in scala 1:50 e una adeguata documentazione fotografica. Si richiede inoltre che il progetto dell'intervento proposto sia redatto in scala 1:50 e che di tutti gli elaborati siano consegnate le tavole di confronto con colorazione in rosso (demolizioni) e giallo (ricostruzioni) per le parti di nuova costruzione per quelle da demolire.

Art. 18

CONVENZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO

Le eventuali convenzioni richieste quale atto integrante del progetto planovolumetrico di piani di recupero attuativi o di iniziativa pubblico-privata, devono contenere in modo specifico da parte dei proprietari o aventi titolo interessati i seguenti impegni:

Realizzare gli interventi ammessi nel contesto del comparto interessato in conformità alla normativa ed agli elaborati del presente piano di recupero.

Attuare direttamente le opere primarie mancanti e gli allacciamenti degli edifici del comparto alle reti esistenti o in via di realizzazione.

Eseguire direttamente i servizi secondari (verde naturale, attrezzato, spazi pubblici, ecc.)

Pagare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalla deliberazione consiliare .

Art. 19

INTERVENTI SOSTITUTIVI DEL COMUNE

Nelle situazioni di evidente degrado e pericolosità l'Amministrazione Comunale, nell'intento di realizzare la finalità pubblica dell'assetto unitario della zona del centro storico del capoluogo, nel pieno rispetto e valorizzazione dei caratteri storico – ambientali, stabilisce il termine massimo di anni cinque entro il quale dovrà essere provveduto da parte dei proprietari o aventi titolo degli edifici e strutture edilizie delle unità minime di intervento della suddetta zona, all'esecuzione e utilizzazione degli interventi previsti dal presente piano di recupero.

Scaduto infruttuosamente tale termine, il Comune, previa diffida agli interessati ad eseguire entro il termine ulteriore di un anno, da effettuarsi con atto del Sindaco, notificato in via amministrativa, può prevedere direttamente, mediante occupazione temporanea degli immobili, alla esecuzione delle opere previste,

con diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari od aventi titolo delle spese sostenute.

Le modalità dell'occupazione temporanea verranno stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione con la quale vanno, tra l'altro, presi i provvedimenti in ordine al trasferimento provvisorio degli eventuali inquilini in alloggi idonei, previa intese con i medesimi.

per gli altri interventi è obbligatoria l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un piano di recupero privato.

In tal caso è consentito anche lo spostamento.

Art. 20

COPERTURE

Queste vanno mantenute a tetto e o a terrazza, nel caso di varianti è possibile solo la trasformazione da terrazza a tetto e non viceversa, in conformità degli articoli 7 ed 8.

Il manto di tegole, per tetti, tettoie e portici e per ogni altro elemento di copertura deve essere realizzato mediante elementi (canali o coppi) di recupero, o se nuovi, simili per coloritura a quelli esistenti.

Nel caso di rifacimento del tetto, qualora non sia indicata come superfetazione per la quale è prescritta la demolizione va mantenuta l'inclinazione preesistente.

Per gli ulteriori interventi è obbligatoria l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un piano di recupero privato.

Art. 21

PARAMENTI ESTERNI

Sono consentiti intonaci esterni rasati a sabbia e cemento o strollati.

La tinteggiatura potrà essere a calce o a tinta nei colori tradizionali.

E' consentita anche la finitura esterna di muri in pietra calcarea locale a faccia vista quando questo sia in accordo con le caratteristiche storiche ed architettoniche dell'edificio oggetto dell'intervento.

E' fatto espresso divieto all'uso di cortina di ogni tipo e di rivestimento quarzo plastico.

Non sono consentite le tinteggiature di marcapiani non rispondenti a parti strutturali effettivamente in aggetto.

E' consentito realizzare la zoccolatura dei muri esterni degli edifici per un'altezza massima pari a quella del piano terra in pietra bianca , travertino o peperino a lastre regolari .

In particolare non è consentito l'uso di pietre lavorate a scaglie rettangolari e canali di gronda e discendenti in materiale plastico.

Art. 22

INFISSI

In caso di sostituzione sono consentiti i seguenti tipo di infissi esterni:

- Persiane alla romana in legno

- Sportelloni in legno

- Eventuale inferriata esterna in ferro con infisso a vetri in legno e scuri interni.

Gli infissi possono essere del tipo a cerniera o scorrevoli ad essere verniciati al naturale o con colori scelti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Sono consentiti infissi in metallo solo nel caso che questi siano del tipo antichizzato e simili e solo negli interventi di demolizione e ricostruzione.

I portoni degli edifici destinati alla residenza devono essere in legno o in ferro..

Art. 23

INSEGNE, VETRINE E BACHECHE

I progetti di insegne, vetrine, bacheche e tendoni di esercizi commerciali ricadenti all'interno del perimetro del piano di recupero devono essere sottoposti all'esame della Commissione Edilizia che ne valuterà la congruenza con il contesto ambientale.

Art. 24

RECINZIONI

Le nuove recinzioni potranno essere realizzate con un muro, non superiore al metro di altezza con eventuale sovrastante inferriata per un'altezza complessiva max di m. 2.5. Non sono consentiti muri di recinzione del tipo merlato o che non si integrino nel contesto dell'intervento.

Art. 25

VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL PIANO

Il presente piano di recupero, che ha validità decennale, diventerà operante a tutti gli effetti con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, successiva all'esperimento della pubblicità prevista dalla vigente normativa in materia.

Per l'attuazione degli interventi del presente piano verranno chiesti i contributi e le agevolazioni previste dalla legge n. 457/1978.

Art. 26**DEROGHE**

Gli interventi su edifici esistenti previsti nei piani di recupero debbono essere considerati in deroga per quanto riguarda le altezze minime e le superfici finestrate, a quelle che sono le prescrizioni dei regolamenti igienico-sanitari.

Art. 27**OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI SUOLO PUBBLICO**

Qualora sia necessaria, per l'esecuzione delle opere edilizie previste nel presente piano, la occupazione temporanea di suolo pubblico, essa viene ad essere così determinata:

- A titolo gratuito per i primi 90 giorni di occupazione;
- € 0,25/g/mq a partire dal 91° giorno fino alla fine dei lavori.